

Il Giudice dell'esecuzione,		
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2019;		
letti		
gli atti dell'espropriazione immobiliare iscritta al n. 38/2015 r.g.e.;		
premesso		
che, con riferimento al bene identificato al foglio 36, particella 2088,		
subalterno 15, Aldo Parisella ed Albertina Paparella hanno		
 conseguito il diritto di proprietà sull'immobile in forza della sentenza		
n. 976/2015 pronunciata dal Tribunale di Latina in data 20 aprile		
2015 che ha accolto la domanda ex art. 2932 cod. proc. civ. dai		~
 medesimi trascritta antecedentemente alla trascrizione dell'atto di		416b65a
pignoramento;		801850
che il sopravvenuto riconoscimento del diritto dominicale in capo ai		3103719
 predetti non appare tuttavia idoneo a sottrarre l'immobile alla		779at3f
 corrente espropriazione forzata;		: 7ce54
 considerato		CA 3 Serial#; 7ce54779at3f61037f9801850416b65a
 al riguardo, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 2652 primo		S S S S
 comma n. 2 cod. civ. 'si devono trascrivere, qualora si riferiscano		S.P.S.
 ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali []		3APEC
 dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a		a: ARUE
 contrarre [cosicché] la trascrizione della sentenza che accoglie la		Jesso D
 domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il		NO En
 convenuto dopo la trascrizione della domanda';		GIULIAI
 che la disposizione in esame è chiaramente deputata a risolvere il		ARCO
 conflitto tra plurimi acquirenti dal medesimo dante causa di un diritto		Firmato Da: AGOZZINO MARCO GIULIANNO Emesso Da: ARUBAPEC
		r: AGOZ
		nato Da
pagina 1	i	Ī

dominicale, riconoscendo in particolare al promissario acquirente	
una sorta di prenotazione di grado, in quanto la trascrizione della	
sentenza di trasferimento, ai fini della risoluzione dei conflitti con	
altre trascrizioni o iscrizioni, acquista efficacia dalla data della	
trascrizione avente effetti prenotativi;	
che tra le trascrizioni potenzialmente in conflitto con la sentenza	
rientra anche il pignoramento, giacché in base al disposto dell'art.	
2919 cod. civ. con la vendita forzata si realizza un acquisto a titolo	
derivativo in favore dell'aggiudicatario;	
che, in particolare, coordinando il richiamato art. 2652 primo comma	
n. 2) cod. civ. con il combinato disposto degli artt. 2914 e 2919 cod.	
civ., il promissario acquirente che in pendenza di una procedura	
esecutiva ottenga una sentenza ex art. 2932 cod. civ. avente ad	
oggetto il bene espropriato è destinato a prevalere sul creditore	
procedente e sugli intervenuti se la trascrizione della domanda	
giudiziale sia antecedente a quella del pignoramento;	
che la prevalenza del promissario acquirente, divenuto proprietario,	
si realizza ipso iure attraverso la preferenza che l'ordinamento gli	
assicura rispetto all'acquisto dell'aggiudicatario, nei confronti del	
quale potrà sempre rivendicare il bene, e può essere realizzata già	
nel corso del processo esecutivo a mezzo di un'opposizione ex art.	
619 cod. proc. civ.;	
che, in tale contesto, proprio perché la conseguenza dell'acquisto da	
parte del promissario acquirente consiste nel sottrarre il bene dal	
patrimonio dell'esecutato, il pignoramento, correttamente eseguito	



nelle forme ordinarie di cui all'art. 555 cod. proc. civ. nei confronti	
del debitore promittente alienante, non è colpito da alcuna invalidità	
originaria o sopravvenuta ma la procedura è destinata ad arrestarsi	
a fronte della constatazione dell'altruità della <i>res</i> pignorata;	
che, infatti, la prenotazione di grado serve a risolvere conflitti	
sostanziali tra titoli di acquisto ma non inficia la validità formale	
dell'atto di pignoramento che resta legittimamente compiuto nei	
confronti dell'allora proprietario;	
che, tuttavia, la situazione sin qui delineata è destinata a complicarsi	
laddove il creditore pignorante sia a sua volta titolare di una	
garanzia reale iscritta in data antecedente alla trascrizione della	
domanda giudiziale da parte del promissario acquirente;	
che, invero, in tale ipotesi, vengono altresì in rilievo gli art. 2808 e	
2910 cod. civ. a norma dei quali l'ipotecario ha il potere di	
espropriare l'immobile gravato da ipoteca a suo favore non soltanto	
nei confronti del debitore ma anche di eventuali terzi;	
che, dunque, il promissario acquirente, divenuto proprietario, non	
può sottrarsi all'espropriazione forzata, in quanto il suo diritto	
dominicale resta comunque soggetto alla garanzia reale	
precedentemente iscritta;	
che, inoltre, in ragione di quanto poc'anzi osservato in ordine alla	
corretta instaurazione dell'espropriazione nelle forme di cui all'art.	
555 cod. proc. civ., il terzo non può neppure esigere che l'iter	
procedurale si arresti per riprendere <i>ex novo</i> nei suoi confronti	
secondo il modello di cui agli artt. 602 ss. cod. proc. civ.;	



che al terzo proprietario competono, al più, le facoltà attribuitegli	
dall'art. 2858 cod. civ. o meglio le prerogative che spettano ad ogni	
esecutato, apparendo problematica la possibilità di esercitare	
concretamente le predette facoltà a procedura espropriativa già pendente;	
che, conseguentemente, l'unico interesse del terzo proprietario è	
quello di vedersi riconosciuta la qualità di parte del processo	
espropriativo a mezzo di una chiamata in giudizio (si vedano al	
riguardo, Cassazione Civile, 13 dicembre 1970 n. 2641 e	
Cassazione Civile 3 febbraio 1995 n. 1324);	
che le conclusioni cui si è qui pervenuti valgono altresì nell'ipotesi in	
cui il creditore ipotecario non sia il pignorante ma soltanto un	
intervenuto;	
che, infatti, l'intervento nel processo espropriativo costituisce	
esercizio dell'azione esecutiva da parte dell'interveniente;	
che, stante l'impossibilità, di cui si è già detto, di considerare viziati	
gli atti esecutivi in ragione del sopravvenuto acquisto da parte del	
terzo, il creditore intervenuto può legittimamente avvalersi degli	
effetti di un pignoramento pienamente valido ed efficace;	
rilevato	
che Monte dei Paschi di Siena spa, creditrice con ipoteca iscritta in	
data antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale, è	
intervenuta nella presente procedura prima della pronuncia della	
 sentenza che ha riconosciuto la proprietà in capo ai terzi promissari	
acquirenti Aldo Parisella ed Albertina Paparella, sicché	
	1



l'espropriazione sul bene identificato al foglio 36, particella 2088,	
subalterno 15 è destinata a proseguire su impulso dell'intervenuta;	
ritenuto	
che, conseguentemente, non possa accogliersi l'istanza di	
estromissione del bene dall'esecuzione avanzata dai suddetti Aldo	
Parisella ed Albertina Paparella;	
considerato	
che tutti i creditori iscritti sono stati avvisati ai sensi del secondo	
comma dell'art. 498 cod. proc. civ. ovvero sono intervenuti nella	
corrente procedura espropriativa;	
dato atto	2 0 0 0
che i diritti dominicali sui beni oggetto della corrente procedura sono	ο 6 6
stati vincolati nella loro interezza sicché non vi sono comproprietari	40376
da avvisare ai sensi del secondo comma dell'art. 599 cod. proc. civ.,	7.25477034841037408011 850/41 613655
per tali non potendosi, peraltro, intendere coloro che conservano	
diritti su meri accessori o pertinenze dell'immobile;	Serial#
verificata	6 0 0
la ritualità delle comunicazioni alle parti interessate del decreto con	2
cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 569 cod. proc. civ., si è	С Ц
fissata la presente udienza	O HOLDER
esaminata	
la relazione dell'esperto, depositata in atti e	Е
dato atto	Z 4
 che la stessa è stata ritualmente comunicata, ai sensi e per gli effetti	C
di cui al terzo comma dell'art. 173 <i>bis</i> disp. att. cod. proc. civ., ai	Y C
	DS. AGOZZINO MARCO GIII IANNO Empesso De

pagina 5





del	lea	а

il professionista l'avv. Francesco Fusco, con studio in Fondi, via Sauro n. 7 a compiere le operazioni di cui all'art. 591 *bis* cod. proc. civ.

dispone

che tutte le operazioni di vendita siano svolte dal professionista come sopra indicato presso lo studio del medesimo comunque situato nel circondario del Tribunale;

che le operazioni di vendita si svolgano, in particolare, secondo le seguenti modalità, e, per tutto quello ivi non previsto, secondo le norme del codice di procedura civile:

* * * OPERAZIONI PRELIMINARI * * *

Il professionista delegato avrà cura di:

1) controllare - ove necessario anche rinnovando le visure - la proprietà dei beni pignorati e la regolarità delle trascrizioni, informando senza indugio il Giudice dell'esecuzione se i beni pignorati appartengano, anche solo in parte, a terzi o se il diritto reale oggetto di espropriazione sia diverso, per qualità e quantità, da quello indicato nell'atto di pignoramento o se risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso di cui all'art.498 cod. proc. civ. o, infine, se sussista ogni altra ragione di irregolarità della vendita; sarà verificata, in particolare, anche la regolarità catastale dell'immobile e l'esistenza e l'identificazione delle planimetrie depositate in catasto, nonché la conformità allo stato di fatto dei dati



catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in	
materia catastale (Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010,	
successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del	
30 luglio 2010);	
2) stabilire se la vendita debba essere fatta in uno o più lotti nel	
rispetto del disposto di cui all'art. 577 cod. proc. civ., dando priorità,	
in caso di pignoramento esteso a immobili non ipotecati, alla vendita	
dei beni ipotecati (art. 558 cod. proc. civ.);	
3) determinare il valore dei beni ai sensi dell'art. 568 terzo comma	
cod. proc. civ., tenendo conto della relazione redatta dall'esperto	
nominato dal Giudice ai sensi dell'articolo 569 primo comma cod.	
proc. civ. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi	
dell'articolo 173 <i>bis</i> quarto comma disp. att. cod. proc. civ.;	
4) notiziare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente	
ordinanza, a mezzo di posta elettronica certificata inviata agli	
indirizzi dei difensori costituiti nella procedura, delle determinazioni	
assunte in ordine alla suddivisione in lotti del compendio pignorato	
ed al valore da attribuire ai medesimi;	
5) depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente	
ordinanza un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte ai	
sensi del comma 9 <i>sexies</i> dell'art. 16 <i>bis</i> del d.lgs 18 ottobre 2012 n.	
179.	
* * * REDAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA * * *	

Il professionista delegato provvederà a redigere l'avviso di vendita nel quale indicherà, tra l'altro, il/i bene/i oggetto della vendita, il "valore d'asta/prezzo di riferimento" e la "offerta minima" per l'aggiudicazione (offerta corrispondente al 75% del valore d'asta e da indicare comunque numericamente e non con la mera indicazione della detta percentuale), la data e l'ora della vendita nonché la data e l'ora ultima per la presentazione delle offerte; l'ammontare della cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, e le modalità di versamento della medesima. Il delegato darà altresì diffusa e dettagliata notizia, e quindi non limitata al richiamo delle norme di legge, delle informazioni contenute nella sezione 'DISCIPLINA DELLE OFFERTE' di cui alla presente ordinanza, al fine di notiziare compiutamente gli offerenti delle modalità di partecipazione. Nell'avviso di vendita dovrà essere, infine, riportata ogni altra informazione relativa a circostanze che potrebbero pregiudicare l'aggiudicazione e, segnatamente, afferente eventuali trascrizioni di atti (es. domande giudiziarie) o provvedimenti giudiziari (es. sequestri penali) destinati a prevalere sul trasferimento coattivo. Il delegato avrà cura di fissare la data della vendita nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e preciserà che, in tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime ed all'avvio della gara con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente



 ordinanza; l'ausiliario indicherà inoltre il termine per la presentazione	
delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo	
e con esclusione altresì del sabato.	
Il professionista darà altresì notizia nell'avviso che, in caso di	
plurime offerte ammissibili, la gara avrà luogo nella forma della	
vendita asincrona con le modalità indicate di seguito nella presente	
ordinanza; indicherà, quindi, il termine, non inferiore ad ore	
quarantotto e non superiore ad ore settantadue, entro il quale gli	
offerenti, nell'ipotesi in cui si apra la gara, potranno formulare offerte	
in rilancio con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della	
presente ordinanza; individuerà, infine, la data, coincidente con il	
primo giorno successivo alla scadenza del termine per lo	
svolgimento della gara tra gli offerenti, e l'ora in cui provvederà alle	
determinazioni finali sulle offerte. Il delegato eviterà che la gara si	
svolga anche in parte in giorni festivi e che la data fissata per	
l'assunzione delle determinazioni finali cada in giorno festivo.	
* * * PUBBLICITÀ DELLA VENDITA * * *	
Il delegato provvederà a rendere pubblico l'avviso di vendita, avendo	
cura di omettere il nome del debitore, mediante i seguenti	
adempimenti:	
1) pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno	
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle	
offerte;	



2) pubblicazione, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e
della relazione dell'esperto, comprese fotografie e planimetrie, in
versione epurata da ogni riferimento al debitore e ad ogni altra
informazione suscettibile di violare la privacy di terzi, almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte, sul sito www.astegiudiziarie.it; la società Aste Giudiziarie
Inlinea spa garantirà la contemporanea pubblicità della vendita sul
sito web del Tribunale www.tribunale.latina.giustizia.it e sul sito web
distrettuale www.giustizia.lazio.it;

3) comunicazione di copia dell'avviso di vendita almeno trenta giorni prima della vendita al creditore procedente, ai creditori iscritti non intervenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 569 cod. proc. civ. ed al debitore;

In ragione delle particolari conseguenze che il codice di procedura ricollega all'omesso adempimento di cui al n. 1) e considerata, quindi, la necessità di regolamentare il suo espletamento di modo che possano essere predeterminate le responsabilità di tutti i soggetti interessati, la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sarà curata dal professionista previo pagamento, da parte del creditore procedente, o di altro creditore, del contributo dovuto per ogni lotto ai sensi dell'art. 18 bis del d.p.r. 20 maggio 2002 n. 115 e previa trasmissione da parte di questi ultimi al delegato, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre cinquanta giorni prima della data di scadenza della presentazione



delle offerte, della ricevuta di avvenuto versamento, nella forma di documento informatico, formato .xml, firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento. Si rappresenta che al fine della trasmissione al delegato di una ricevuta informatica passibile di essere utilmente impiegata dal medesimo, il file .xml non deve essere in alcun modo alterato neppure nel relativo nome. Il versamento da parte del creditore del fondo spese al delegato nei termini indicati dal Giudice dell'esecuzione non lo esime dal compiere il pagamento e la trasmissione della ricevuta ai fini della Pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. Per il calcolo del termine assegnato al creditore si tiene conto di quanto prescritto dall'art. 155 cod. proc. civ. ma non del disposto dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. Al fine di responsabilizzare ulteriormente i soggetti interessati all'adempimento pubblicitario, laddove non sia già stata già trasmessa all'ausiliario, il delegato provvederà a sollecitare, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata da inviare agli indirizzi dei difensori di tutti i creditori costituiti avente ad oggetto 'Sollecito trasmissione ricevuta di pagamento PVP per procedura n. __/_ r.g.e.' e contenente anche il dettaglio degli importi necessari per effettuare la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, la trasmissione della suddetta ricevuta di pagamento una prima volta almeno ottanta giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte e una seconda almeno sessanta giorni prima di tale scadenza. In caso di contestazioni, la prova della



trasmissione delle ricevute di pagamento sarà fornita al Giudice esclusivamente a mezzo delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata da produrre nei formati .eml o .msg. La trasmissione al professionista della ricevuta di pagamento oltre il termine assegnato ovvero la trasmissione di una ricevuta inidonea o non attestante l'intero pagamento del contributo per il numero dei lotti legittima il delegato ad astenersi dall'effettuazione della pubblicità sul Portale per tutti i lotti posti in vendita e, salvo il caso in cui la pubblicità in questione sia equalmente effettuata anche dal creditore stesso nel rispetto di cui al superiore punto 1), sarà interpretata dal Giudice dell'esecuzione come ipotesi di omessa pubblicità per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ai fini della declaratoria di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis cod. proc. civ. In ragione di quanto detto, non costituirà in ogni caso giustificazione per il creditore che abbia omesso o non idoneamente effettuato il pagamento ovvero la trasmissione della relativa ricevuta informatica <u>l'aver precedentemente versato al delegato un fondo spese idoneo</u> a coprire anche gli oneri della Pubblicazione sul Portale, giacché il fondo spese non è a ciò destinato. Correlativamente, la mancata o ritardata effettuazione dei solleciti di trasmissione costituirà condotta valutabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 591 bis cod. proc. civ. ai fini della revoca del professionista delegato.



Gli adempimenti di cui ai superiori nn. 2) e 3) saranno, invece, curati	
dal professionista delegato utilizzando il fondo spese al medesimo	
attribuito e preventivamente corrisposto dal procedente.	
La richiesta di pubblicazione di cui al n. 2), comprensiva dei	
documenti da pubblicare su internet e del modulo di pubblicità	
 firmato a cura del professionista, potrà essere effettuata tramite:	
posta elettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it;	
invio telematico della documentazione tramite il link presente	
sull'home page del sito <u>www.astegiudiziarie.it;</u>	
fax al n° 0586 201431;	
posta o corriere Espresso da spedire a: Aste Giudiziarie Inlinea spa	
- Via delle Grazie, 5 - 57125 Livorno;	
consegna al referente di Aste Giudiziarie Inlinea Spa in cancelleria	
delle esecuzioni immobiliari, nei giorni di martedì e giovedì, dalle	
ore 11:00 alle ore 13:00.	
Il professionista avrà cura, ed è quindi responsabile, di: trasmettere	
la documentazione da pubblicare su internet preventivamente	
epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro	
dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di	
eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del	
Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008;	
precisare, ove sia necessario fatturare al creditore procedente e	
questo sia un istituto di credito, almeno uno dei seguenti riferimenti	
interni bancari all'interno del "modulo di pubblicazione" per ogni	



singola richiesta di pubblicità: NDG/BIP/FG - numero sofferenza - gestore del procedimento, nonché l'esatta e completa anagrafica dell'istituto di credito, previamente confermata di volta in volta dal legale del creditore procedente al fine di evitare problematiche relative a eventuali cessioni di credito intervenute nel frattempo; verificare la correttezza della pubblicità su internet, richiedendo prima possibile alla società eventuali modifiche da effettuare; comunicare alla società Aste Giudiziarie Inlinea spa entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita l'esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita oppure via fax al n° 0586 201431.

Senza necessità di specifica autorizzazione da parte del Giudice dell'esecuzione è, inoltre, facoltà delle parti provvedere all'effettuazione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle suindicate, senza alcun onere economico per la procedura e nel rispetto della riservatezza del debitore di cui, pertanto, non andranno menzionate le generalità.

* * * DISCIPLINA DELLE OFFERTE * * *

Poiché la vendita si svolge con modalità interamente informatiche, gli interessati all'acquisto sono ammessi a presentare offerte unicamente in via telematica. Le offerte sono presentante ai sensi dell'art. 571 cod. proc. civ., debbono avere il contenuto di cui all'art. 12 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n.



32, vanno trasmesse secondo quanto disposto dall'art. 13 di
quest'ultimo decreto e si intendono depositate, per come recita il
successivo art. 14 e salvo il disposto dell'art. 15 per il caso di
malfunzionamenti, 'nel momento in cui viene generata la ricevuta
completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del ministero della giustizia'.
Nel dettaglio, ai sensi della citata normativa, l'offerta può essere
compilata tramite il modulo web 'Offerta Telematica' fornito dal
Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal
portale del gestore della vendita e deve contenere: a) i dati
identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice
fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende
la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del
bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora
fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il
termine per il relativo pagamento; i) l'importo versato a titolo di
cauzione; I) la data, l'orario e il numero di CRO (Codice di
Riferimento dell'Operazione) del bonifico effettuato per il
versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è
stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera I);
n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per
trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal
presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove
ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti	
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato	
dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un	
analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di	
sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve	
essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle	
regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code	
dell'International Organization for Standardization.	
All'offerta devono essere allegati, in forma di documento informatico	
o di copia informatica, anche per immagine, e privi di elementi attivi:	
a) la documentazione attestante il versamento dell'importo della	
cauzione effettuato tramite bonifico bancario sul conto della	
procedura (segnatamente, copia della contabile di avvenuto	
pagamento); b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di	
comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia	
del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito	
successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del	
prezzo); c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o	
inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale	
del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta,	
nonché copia del provvedimento di autorizzazione; d) se il soggetto	
offerente è una persona giuridica, copia del documento da cui	
risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i	
poteri (ad esempio, certificato del registro delle imprese); e) se	
l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della	_
	_



procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata	
dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta.	
Per la sottoscrizione e trasmissione dell'offerta è possibile	
procedere alternativamente: a) sottoscrivendo la medesima con	
firma elettronica avanzata ed inviandola a mezzo di una casella di	
posta elettronica certificata anche non intestata all'offerente ovvero	
b) trasmettendola direttamente mediante una casella di posta	
elettronica certificata per la vendita telematica (c.d. PEC-ID)	
intestata all'offerente ed in questo ultimo caso la trasmissione	
sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che	
l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta	
consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente	
della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e che il gestore del servizio	
di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo	
allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a	
quanto previsto dall'articolo 13 commi 2 e 3 del decreto del	
Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32.	
L'offerta ed i relativi allegati vanno inviati esclusivamente all'indirizzo	
di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia	
'offertapvp.dgsia@giustiziacert.it'.	
L'offerente deve altresì procedere al pagamento dell'imposta di bollo	
dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite	
bonifico bancario o carta di credito) collegandosi ai siti web	
dell'Amministrazione di riferimento, fermo restando che il mancato	



Nelle operazioni di versamento della cauzione è onere esclusivo
dell'offerente effettuare il bonifico sul conto corrente indicato
nell'avviso di vendita in tempo utile perché l'accredito risulti visibile
al momento delle determinazioni del delegato sull'ammissibilità
dell'offerta, giacché <u>qualora all'atto della verifica di ammissibilità</u>
delle offerte e di delibazione sulle stesse il professionista non
riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla
procedura l'offerta sarà inderogabilmente considerata inammissibile,
a prescindere dal fatto che il pagamento sia stato effettuato.
·

versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta

(salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

L'offerta presentata dall'interessato è irrevocabile. In caso vi sia una sola offerta ed essa sia inferiore al valore richiamato dall'art. 572 comma 2 cod. proc. civ., si procederà ai sensi del comma 3 della stessa disposizione al ricorrere delle condizioni ivi indicate. In caso di più offerte valide, si procederà a gara fra gli offerenti ai sensi del primo comma dell'art. 573 cod. proc. civ. la quale si svolgerà secondo il sistema della vendita asincrona di cui all'art. 24 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 nel lasso temporale, non inferiore a quarantotto ore e non superiore a settantadue, indicato nell'avviso di vendita.



La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed
azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura;
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza
di qualità e non può essere revocata per alcun motivo;
conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità
o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla
eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non
pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se
occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da
trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita,
eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della
procedura. Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la
liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode



giudiziario ed a spese della procedura. Ogni onere fiscale derivante

dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del	
saldo prezzo e delle spese di vendita a mezzo bonifico bancario sul	
conto corrente indicato dal professionista delegato nel termine	
contenuto nell'offerta, ovvero, in mancanza o se superiore, entro	
centoventi giorni dalla comunicazione dell'intervenuta	
aggiudicazione. Le somme così versate verranno imputate, ai sensi	
dell'art. 1993 cod. civ., prima al pagamento delle spese di vendita e	
poi al pagamento del saldo prezzo. Ove l'immobile sia gravato da	
ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso ai sensi del r.d. 16	
luglio 1905 n. 646, richiamato dal d.p.r. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero	
ai sensi dell'art. 38 del d.Lgs 10 settembre 1993 n. 385,	
l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel	
termine indicato nell'offerta ovvero, in mancanza o se superiore,	
entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'intervenuta	
aggiudicazione, il residuo prezzo di aggiudicazione, detratta una	
cauzione pari al 10%, nei limiti del credito dovuto all'istituto	
mutuante, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già	
indicate, trasmettendo al delegato l'originale della quietanza	
rilasciata dall'istituto di credito.	
In caso di inadempimento, anche solo parziale, l'aggiudicazione	
sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a	
titolo di cauzione. Inoltre, se il prezzo che si ricava dalla vendita	
successiva, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello	
zanierania, anno anno anno anno anno anno anno an	_



dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al

	pagamento	della	differenza	ai	sensi	del	secondo	comma	dell'art.	
	587 cod. pro	oc. civ								
П										

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di legge vigenti.

* * * OPERAZIONI DI VENDITA * * *

Il professionista provvederà a verificare preliminarmente l'ammissibilità delle offerte in conformità alle prescrizioni generali degli artt. 571 ss. cod. proc. civ., degli artt. 12 ss. del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

All'esito della verifica sull'ammissibilità delle offerte, il professionista, nell'ipotesi di un'unica offerta giudicata ammissibile, procederà:

- 1) nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento della medesima ed all'aggiudicazione del bene all'offerente;
- 2) nell'ipotesi in cui l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento dell'offerta ed all'aggiudicazione del bene all'offerente salvo che il professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi espressamente nel verbale) e non siano state presentate istanze di assegnazione ai



sensi degli artt. 588 e 589 cod. proc. civ.; nel primo caso, il
professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la
circostanza al giudice dell'esecuzione; nel secondo caso, il
professionista procederà alla delibazione dell'istanza di
assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.
Nell'ipotesi in cui siano proposte più offerte giudicate ammissibili, il
professionista procederà anzitutto ad avviare la gara tra gli offerenti,
individuando che avrà luogo con le modalità della vendita asincrona
di cui all'art. 24 del decreto del Ministero della Giustizia del 26
febbraio 2015 n. 32 e con rilancio minimo indicato dal professionista
in misura non inferiore al 2% del prezzo base indicato in ordinanza;
all'esito della scadenza del termine di svolgimento della gara tra gli
offerenti il professionista procederà a verificare l'eventuale
formulazione di rilanci ed alle determinazioni sull'aggiudicazione,
individuando la migliore offerta. All'esito, il professionista procederà:
1) nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore al "valore
d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita,
all'accoglimento della medesima ed all'aggiudicazione del bene
all'offerente;
2) nell'ipotesi in cui l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di
riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento
dell'offerta ed all'aggiudicazione del bene all'offerente salvo che non
siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.
588 e 589 cod. proc. civ., nel qual caso procederà alla delibazione
dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.
don istanza di assegnazione ed agli adempinienti consequenziali.



In caso di aggiudicazione, il professionista delegato rammenterà
all'aggiudicatario che il versamento del saldo del prezzo deve aver
luogo entro il termine indicato nell'offerta, oppure, nel caso in cui
nell'offerta non sia indicato un termine ovvero sia indicato un
termine superiore, entro quello di centoventi giorni
dall'aggiudicazione e che il termine in questione è perentorio e non
è, pertanto, prorogabile, dilazionabile e/o rateizzabile neppure dal
Giudice dell'esecuzione. Inviterà, quindi, l'aggiudicatario al
versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese per
il trasferimento del bene, quantificate forfettariamente nell'importo
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo successivo
conguaglio se necessario, alternativamente a mezzo di bonifico
bancario sul conto corrente indicato dal delegato (con la
precisazione che, ai fini della verifica della tempestività del
versamento, si darà rilievo alla data dell'ordinativo di bonifico)
ovvero mediante consegna al professionista delegato di un assegno
circolare non trasferibile intestato all'ausiliario e seguito dal numero
della procedura esecutiva.

Laddove il bene aggiudicato sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del r.d. 16 luglio 1905 n. 646 ovvero dell'art. 38 del d.lgs 10 settembre 1993 n. 385, il professionista delegato avviserà altresì l'aggiudicatario che il versamento del prezzo o di parte di esso dovrà avvenire mediante



bonifico direttamente a favore del creditore, specificandone anche
l'importo. A tal fine, il fondiario comunicherà all'ausiliario a mezzo
posta elettronica certificata le coordinate bancarie e l'importo
rivendicato in via di anticipazione entro e non oltre dieci giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione del bene che il delegato avrà
cura di effettuare senza ritardo. Quest'ultimo notizierà altresì senza
ritardo l'aggiudicatario delle coordinate bancarie e dell'importo da
versare al fondiario. Nel caso in cui la comunicazione del creditore
non pervenga entro il termine prescritto, l'aggiudicatario deve
intendersi legittimato a versare quanto dovuto alternativamente a
mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal delegato
(con la precisazione che, ai fini della verifica della tempestività del
versamento, si darà rilievo alla data dell'ordinativo di bonifico)
ovvero mediante consegna al professionista di un assegno circolare
non trasferibile intestato all'ausiliario e seguito dal numero della
procedura esecutiva. Il creditore fondiario sarà, quindi, considerato
decaduto dal privilegio processuale del versamento diretto in suo
favore ed ogni questione sull'attribuzione delle somme ricavate sarà
inderogabilmente rimessa alla fase distributiva.

Il delegato rammenterà ancora all'aggiudicatario che, in caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo e/o delle spese di trasferimento nel termine di cui sopra, l'aggiudicazione sarà revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di



Il delegato notizierà tempestivamente il Giudice dell'esecuzione dell'eventuale inadempimento e, a seguito della comunicazione del provvedimento di decadenza, provvederà autonomamente alla ripetizione dell'esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo, aumentando la cauzione, rispetto a quella della vendita per cui vi è stata decadenza, del cinque percento (5%) calcolato sul prezzo base di vendita.

Nel caso di vendita deserta e se non vi sono istanze di assegnazione o queste non sono suscettibili di accoglimento, il professionista delegato provvederà alla fissazione di nuove vendite secondo le condizioni e sino ad un massimo di tentativi stabiliti dal Giudice dell'esecuzione nella presente ordinanza di delega. Il professionista curerà entro cinque giorni dall'asta deserta l'inoltro al Giudice dell'esecuzione di una relazione nella quale notizierà della vendita tentata, del prezzo base d'asta e dell'esito negativo della medesima, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione ad essa relativa e, segnatamente, copia, con dichiarazione di conformità all'originale, dell'avviso di vendita e del verbale di



·	
pubblicità effettuate.	
Di tutte le operazioni di vendita, anche in caso di asta deserta, il	
professionista redigerà apposito verbale che deve contenere le	
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le	
generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte,	
la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione	
dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal	
professionista delegato.	
* * * DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA	
ASINCRONA * * *	
Il professionista delegato è costituito referente della procedura ai	
sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) del decreto del Ministero	
della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32.	
La scelta del gestore della vendita telematica di cui all'art. 2 primo	
comma lettera b) del medesimo decreto è rimessa al professionista	

svolgimento delle operazioni di vendita nonché prova delle forme di



delegato, il quale avrà cura di scegliere tra quelli iscritti nel registro

di cui al successivo art. 3 e riportati nell'elenco pubblicato sul portale

dei servizi telematici del Ministero ai sensi dell'ultimo comma di

quest'ultima disposizione. L'ausiliario che sia delegato da questo

Tribunale alle vendite per più procedure esecutive immobiliari

garantirà, a parità di condizioni economiche, la rotazione nella scelta

del gestore, evitando che si creino situazioni di monopolio.

Allo specifico fine di permettere la ricezione delle cauzioni da parte degli offerenti nel rispetto del principio della segretezza delle offerte, il professionista avrà cura di aprire un conto corrente separato e destinato unicamente alla ricezione delle cauzioni ovvero di creare un sottoconto del conto corrente utilizzato per le restanti operazioni afferenti lo svolgimento dell'incarico. Il delegato garantirà, attraverso appositi accordi con l'istituto di credito prescelto, che l'accesso al conto corrente utilizzato per il versamento delle cauzioni o del sottoconto sia reso inaccessibile anche a sé medesimo sino a centottanta minuti prima dello svolgimento della vendita ovvero, in ogni caso, sino ad un momento precedente a tale incombente che gli consenta di effettuare personalmente o di permettere al gestore le verifiche di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32. Il delegato potrà in alternativa <u>richiedere l'ausilio del gestore della vendita telematica</u> al fine di gestire, nel rispetto del suddetto principio di segretezza dell'offerta, le cauzioni versate dagli offerenti, nel qual caso il controllo di cui al citato art. 17 avverrà direttamente a cura del gestore, che, dell'esito dell'attività, informerà immediatamente il referente della procedura. E' fatta salva qualsiasi ulteriore modalità organizzativa del delegato che, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, permetta la ricezione delle cauzioni assicurando la segretezza delle offerte (es. apertura di libretto



professionista delegato).	
La gara tra più offerenti viene iniziata immediatamente dopo la	
delibazione del professionista sulla validità delle offerte. La gara si	
svolge esclusivamente con le modalità asincrone di cui all'art. 24 del	
decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32,	
ossia 'mediante rilanci computi [sull'offerta più alta] nell'ambito di	
un determinato lasso temporale', determinato dal professionista	
nell'avviso di vendita e comunque non inferiore ad ore quarantotto e	
non superiore ad ore settantadue. La gara ha luogo secondo il	
sistema dei plurimi rilanci. A tal fine, i partecipanti ammessi alla gara	
potranno formulare esclusivamente online le offerte in aumento	
tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita	
telematica ed il gestore della vendita telematica comunicherà ogni	
rilancio effettuato all'indirizzo di posta elettronica e/o con SMS.	
Qualora vengano effettuate offerte nei quindici minuti antecedenti la	
scadenza del lasso temporale a disposizione per la vendita, la gara	
sarà prolungata automaticamente di ulteriori quindici minuti per	
consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di	
seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel	
periodo del prolungamento entro un massimo in ogni caso di	
ventiquattro prolungamenti e, quindi, per un totale di sei ore.	

bancario dal quale risultino gli accessi al medesimo da parte del



La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara viene
effettuata dal professionista nel giorno immediatamente successivo
alla scadenza del termine sopra indicato. Il delegato curerà che,
tenuto conto del complesso lasso temporale a disposizione per la
vendita, il giorno deputato alla delibazione non cada in un giorno
festivo. L'esito della gara, anche se dovesse essere già desumibile
dal portale del gestore, sarà comunicato dal professionista delegato
a ciascun offerente ai relativi indirizzi di posta elettronica certificata.

A seguito dell'aggiudicazione il professionista provvederà a trasferire dal conto cauzioni al conto corrente ordinario la cauzione dell'aggiudicatario ed alla restituzione delle cauzioni agli altri offerenti con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi e con autorizzazione sin d'ora al medesimo ad operare in tal senso sul conto corrente o sul libretto.

* * * RINNOVO DELLA DELEGA IN CASO DI ASTE DESERTE * * *

Esauriti i tentativi di vendita stabiliti nella presente ordinanza di delega, il professionista curerà senza ritardo l'inoltro al Giudice dell'esecuzione di un'autonoma relazione nella quale riporterà il numero delle vendite tentate, il prezzo base d'asta di ciascuna e l'esisto delle medesime. Allegherà nuovamente a tale relazione tutta la documentazione relativa alle vendite tentate e, segnatamente, copia, con dichiarazione di conformità all'originale, dell'avviso di



vendita e del verbale di svolgimento delle operazioni di vendita nonché prova delle forme di pubblicità effettuate.

* * * OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA VENDITA * * *

A seguito del pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il professionista delegato predisporrà la bozza del decreto di trasferimento. Trasmetterà quindi al Giudice dell'esecuzione una relazione nella quale riporterà sinteticamente la data della vendita, le offerte presentate, il soggetto aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione. Avrà altresì cura di fornire chiarimenti in ordine all'eventuale discrepanza tra i dati catastali riportati nell'atto di pignoramento e quelli indicati in decreto ovvero tra le formalità da cancellare riportate nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. e quelle indicate in decreto. Specificherà il patrimoniale dell'aggiudicatario regime se coniugato la sussistenza di presupposti per eventuali agevolazioni fiscali. Indicherà, ancora, nella relazione, i costi necessari per effettuare gli alla sottoscrizione adempimenti successivi del decreto di trasferimento e, in particolare, per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, per la registrazione e per la trascrizione del provvedimento.

Allegherà, infine, alla medesima, in formato .rtf, il decreto di trasferimento e, in formato .pdf, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, se previsto dalla legge, l'avviso di vendita,



e di				
delle				
prezzo				
da parte dell'aggiudicatario, la documentazione catastale dalla quale				
mobile				
etto le				
o I				

Nella redazione del decreto di trasferimento il delegato si asterrà dall'inserire informazioni non necessarie ai fini del trasferimento e che non risultano agli atti della procedura esecutiva. Laddove risulti indispensabile l'inserimento di informazioni sullo stato urbanistico, il delegato vi provvederà indicando in modo puntuale la fonte dalla quale sono estratte. Analogamente eventuali agevolazioni fiscali inserite facendo riferimento a dichiarazioni dovranno essere dell'aggiudicatario da allegare al decreto di trasferimento. L'imperfetta redazione del decreto di trasferimento ed il ritardo nella sua sottoscrizione derivante dalla necessità di integrazioni e/o correzioni sarà valutato ai fini della revoca dell'incarico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 591 bis cod. proc. civ.

Con la sottoscrizione da parte del Giudice dell'esecuzione del decreto di trasferimento il delegato è sin d'ora autorizzato a prelevare, nei limiti indicati nella relazione presentata, le somme necessarie per effettuare gli adempimenti successivi alla



sottoscrizione del decreto di trasferimento e, quindi, quelle per la
cancellazione delle formalità pregiudizievoli, per la registrazione e
per la trascrizione del provvedimento.

delegato provvederà quindi ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, provvedendo, altresì, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento (ad es. quella di cui all'art. 12 DL n. 59 del 1978) nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri e delle iscrizioni ipotecarie consequenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 164 disp. att. cod. proc. civ., ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, conseguente al trasferimento del bene, con autorizzazione richiedere all'aggiudicatario eventuale integrazione del fondo spese copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento. Provvederà, altresì, nel caso previsto dall'art. 9 del d.lgs 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210), alla comunicazione ivi prevista, secondo le modalità ivi stabilite nonché, per il caso di sussistenza di prelazioni istituite ex lege in favore di terzi ed operanti nelle vendite giudiziarie, agli adempimenti previsti dalla relativa normativa.



Soltanto all'esito di tali attività, l'ausiliario sottoporrà al Giudice	
dell'esecuzione nota spese per la liquidazione del proprio	
compenso, avendo cura di riportare il valore a base del conteggio	
degli onorari e di indicare analiticamente le spese sostenute,	
distinguendo tra quelle da porre a carico dell'aggiudicatario e quelle	
che restano a carico della procedura. A tale nota sarà allegata tutta	
la documentazione afferente le spese vive di cui si chiede la	
liquidazione. In mancanza, la liquidazione avverrà per le sole spese	
documentate.	
In caso di vendita di più lotti, qualora la vendita per la quale si	
chiede la liquidazione non esaurisca l'intero compendio pignorato, il	
delegato evidenzierà la circostanza nella nota spese ed esporrà	
quindi soltanto il compenso dovuto per la fase del trasferimento del	
bene, le spese a carico dell'aggiudicatario e quelle a carico della	
procedura circoscritte alla fase del trasferimento medesimo	
(cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, acquisizione di	
certificati catastali, aggiornamento visure, ecc). Il delegato	
presenterà una nota spese distinta per ciascuno dei lotti venduti a	
distinti aggiudicatari. Il compenso per le restanti fasi e tutte le	
ulteriori spese saranno liquidate in esito alla vendita dell'ultimo lotto.	
In caso di vendita di più lotti, qualora la vendita per la quale si	
chiede la liquidazione esaurisca l'intero compendio pignorato, il	



come

sopra,

depositando

altresì

professionista

procederà

un'ulteriore e distinta nota spese afferente il compenso per le	
restanti fasi e per le ulteriori spese a carico della procedura.	
In esito alle formalità afferenti il trasferimento del bene, il delegato	
solleciterà, altresì, a mezzo di posta elettronica certificata, il custode	
e l'esperto a richiedere la liquidazione dei rispettivi compensi. Si	
coordinerà con questi ultimi al fine di conoscere tempestivamente	
l'intervenuta liquidazione in loro favore.	
Il professionista provvederà, altresì, autonomamente ad invitare i	
creditori costituiti a depositare agli atti della procedura, entro un	
termine non inferiore a giorni trenta e non superiore a giorni	
novanta, le rispettive precisazioni dei crediti e le note spese.	
Liquidati gli ausiliari e trascorso il termine assegnato ai creditori, il	
delegato procederà immediatamente alla formazione del progetto di	
distribuzione, trasmettendolo al Giudice dell'esecuzione per i	
provvedimenti di cui all'art. 596 cod. proc. civ., unitamente ad	
estratto conto finale relativo al deposito bancario della procedura.	
Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il	
professionista delegato deposita, ai sensi del comma 9 sexies	
dell'art. 16 bis del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179, un rapporto	
riepilogativo finale delle attività svolte, contenere altresì i dati	
identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.	



01/11/01/1/01/1/01/1/			
Il delegato provvederà a tutte le operazioni di vendita e a tutti gli			
adempimenti di legge, anche se non espressamente sopra			
richiamati, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o			
sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice			
dell'esecuzione. Non essendo organo a ciò deputato, <u>eviterà di</u>			
raccogliere e trasmettere al Giudice istanze provenienti da creditori,			
debitori e/o da soggetti terzi ai quali darà notizia della possibilità di			
deposito delle medesime in Cancelleria.			

* * * ULTERIORI DISPOSIZIONI * * *

Il professionista, nel corso della procedura svolta davanti a lui, è tenuto a consentire l'intervento dei legali degli interessati e l'accesso da parte dei medesimi al fascicolo degli atti e dei documenti detenuti.

A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte per come prescritto dal comma 9 *sexies* dell'art. 16 *bis* del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179.

Nella redazione di istanze, relazioni e note spese l'ausiliario avrà cura di inserire, in calce alle medesime, l'indice della documentazione contestualmente depositata e di creare un collegamento ipertestuale tra le voci dell'indice ed i singoli allegati.



Il professionista delegato eviterà, ove non sussistano specifiche
ragioni, di depositare documentazione afferente l'attività di vendita
con modalità e tempi differenti rispetto a quelli indicati nella presente
ordinanza di delega. In ogni caso, accompagnerà il deposito sempre
e comunque da una nota esplicativa nella quale indicherà la ragione
e l'oggetto del deposito.

determina

in euro 1.500,00 il fondo spese da attribuire al professionista, ponendo l'importo a carico del creditore procedente in via di anticipazione;

rammenta

che il suddetto fondo spese deve intendersi funzionale all'espletamento di tutte le attività delegate al professionista ma non comprende i costi della pubblicità sul Portale delle Vendite Telematiche di cui al primo comma dell'art. 490 cod. proc. civ., del cui adempimento è onerato il creditore procedente secondo le modalità già indicate nella presente ordinanza;

dispone

che il creditore procedente provveda al deposito del suddetto fondo spese entro quarantacinque giorni dalla dalla data dell'udienza in cui è stata conferita la delega ovvero dalla comunicazione del provvedimento se reso con provvedimento riservato;

onera



il delegato di informare senza ritardo il Giudice dell'esecuzione nel	
caso in cui il fondo spese non sia stato versato entro il suddetto	
termine;	
avverte	
che il comportamento omissivo dei creditori muniti di titolo esecutivo,	
in punto di versamento del fondo spese, sarà valutato ai fini della	
dichiarazione di improseguibilità dell'esecuzione incoata;	
dispone	
che il delegato, in esito al primo tentativo di vendita, proceda ad	
ulteriori due tentativi di vendita al prezzo progressivamente ribassato	
di 1/4 per ciascuno di essi ed ad un quarto tentativo ribassato di 1/2;	
onera	
il professionista di notiziare senza indugio il Giudice dell'esecuzione,	
ai fini delle valutazioni di cui all'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ.,	
laddove, a seguito di tali ribassi, il prezzo del bene possa apparire	
tale da escludere un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei	
creditori; a tal fine il delegato si atterrà a quanto indicato nella	
relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 12 settembre	
2014 n. 132, laddove si legge che la 'fattispecie di chiusura	
anticipata del processo esecutivo per infruttuosità [] chiama [il	
Giudice dell'esecuzione] a compiere una specifica valutazione []	
evitando che vadano avanti [] procedimenti di esecuzione forzata	
pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a	
produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto	
generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di	



